



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

schema di decreto del Ministro dell'istruzione recante «*Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.*»

approvato nella seduta plenaria n. 92 del 04/08/2022

tenutasi in modalità telematica

Premessa

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), richiamando quanto già espresso in precedenti pareri, ribadisce, ai fini di un autentico esercizio del diritto di istruzione nel sistema scolastico pubblico, la centralità e l'importanza del reclutamento e della formazione iniziale del personale mediante la valorizzazione delle capacità e delle potenzialità professionali degli aspiranti.

Il CSPI rileva, ai fini di una completa definizione del profilo docente, la necessità di una formazione ampia e integrata di tutte le competenze della professione docente, a partire da quelle pedagogiche relative alla costruzione consapevole del modello di scuola e di stile di insegnamento, alla gestione della relazione educativa e al dialogo formativo fra le generazioni, anche alla luce dei bisogni e delle emergenze socio-educative manifestatesi nella pandemia. A tali competenze si integrano quelle metodologiche, didattiche, linguistiche, ecc.

Il CSPI apprezza il tentativo di realizzare una organica riforma del sistema di reclutamento e di formazione iniziale: il decreto-legge 30.4.2022, n. 36, all'art. 44, c. 1, lett. c), riscrive, infatti, l'art. 2 del decreto legislativo n. 59/2017 e interviene sul "*Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo*" definendo l'impalcatura del nuovo sistema di reclutamento. In relazione al decreto-legge in parola, in particolare la lett. h), interviene nello specifico sulla modifica dell'art. 13 del decreto legislativo, che riguarda l'"*Anno di prova e immissione in ruolo*". Sarebbe opportuna una riflessione rispetto all'orizzonte temporale di applicazione complessiva di tutta la riforma.

Il CSPI, infine, rispetto al complesso delle figure coinvolte nella nuova procedura e in considerazione dell'esiguità dell'attuale dotazione organica, propone di implementare l'organico dei dirigenti tecnici.

Il CSPI, oltre a quanto proposto in premessa, esprime le seguenti specifiche richieste di integrazione, soppressione e modifica nell'articolato.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Testo del decreto	Proposta di modifica/Osservazioni
Il Ministro	
<p>VISTO il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, e in particolare, l’articolo 44, comma 1, lettera g);</p> <p>VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;</p> <p>VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 101”;</p> <p>VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 115 a 120, che disciplinano il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare l’articolo 13;</p> <p>VISTO il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ed in particolare l’articolo 59;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;</p> <p>VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;</p> <p>VISTI i regolamenti vigenti relativi agli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici delle istituzioni scolastiche di ogni grado, ivi compresi i Centri d’istruzione per gli adulti;</p> <p>VISTI i regolamenti vigenti in materia di Indicazioni nazionali e Linee guida, relativi alle istituzioni scolastiche di ogni grado;</p> <p>VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;</p> <p>VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 recante “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”;</p>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante "Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2011, recante "Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";
VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012, recante "Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica";
VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 ed, in particolare, l'art. 27, comma 1, in base al quale "Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.";
VALUTATA altresì l'opportunità di disciplinare, ai sensi degli articoli 436, comma 3 ultimo periodo, 437, 438 e 439 del decreto legislativo n. 297 del 1994 il percorso di formazione e di prova per il personale che abbia ottenuto il passaggio di cattedra o di ruolo;
CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 118 della legge n. 107 del 2015 prevede che "con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in percorso di formazione e di prova";
CONSIDERATO che il richiamato art. 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'art. 44, comma 1, lett. g) della legge 29 giugno 2022, n. 79 prevede che: "Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova";
CONSIDERATA l'opportunità di procedere ad una definizione sistematica e organica del percorso di formazione e di prova del



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>personale docente, al fine del perseguimento dei principi di efficacia, efficienza, economicità dell'azione amministrativa; VISTA la richiesta di acquisizione del parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione del XXX, prot. n.XXX; VISTO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del XXX; SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;</p>	
<p style="text-align: center;">DECRETA</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 1 <i>(Oggetto, finalità e definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Legge: la legge 29 giugno 2022, n. 79;b. Legge 107/2015: la legge 13 luglio 2015, n. 107;c. Decreto Legislativo: il decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 59 e successive modificazioni;d. Testo Unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;e. Comitato: il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11, comma 4, del Testo Unico;f. docente: il docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova. <p>2. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della Legge 107/2015 e in attuazione dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo, il percorso di formazione e periodo annuale di prova del personale docente ed educativo.</p> <p>3. Il presente decreto individua, altresì, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo, come modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera h), della Legge, le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova in servizio.</p> <p>4. Il percorso di formazione e di prova di cui agli artt. 1, comma 115 della Legge 107/2015 e 13, comma 1 del Decreto Legislativo risponde alla finalità di sviluppare, rafforzare e verificare le competenze professionali del docente, osservate nell'azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell'ambito delle dinamiche organizzative dell'istituzione scolastica.</p> <p>5. Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti. Dette attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla</p>	<p>Art. 1, c. 2 - Il CSPI, al fine di evitare ambiguità, chiede di eliminare l'intero comma 2. Ciò in considerazione del fatto che l'articolo 13, c. 1, del Decreto Legislativo, così come lo schema di decreto in esame, si riferiscono al solo personale docente.</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>partecipazione alle attività di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della Legge 107/2015, e rivestono carattere di obbligatorietà.</p> <p>6. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale comunque sottoposto al percorso di formazione e periodo annuale di prova a decorrere dall'a.s. 2022/2023</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>(Personale docente tenuto al percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio)</i></p> <p>1. Sono tenuti ad effettuare, il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:</p> <ul style="list-style-type: none">a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;d. i docenti vincitori di concorso, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento o che l'acquisiscano ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato. <p>2. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il personale docente effettua un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.</p> <p>3. Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell'impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 3 <i>(Servizi utili ai fini del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio)</i></p> <p>1. Il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.</p>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>2. Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.</p> <p>3. Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.</p> <p>4. Fermo restando l'obbligo delle attività disciplinate dal presente decreto, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>(Criteri per la verifica degli standard professionali del personale docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio)</i></p> <p>1. Il percorso di formazione e periodo di prova annuale in servizio è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali con riferimento ai seguenti ambiti, propri della professione docente:</p> <ul style="list-style-type: none">a. possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;b. possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;c. possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione;d. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;e. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti. <p>2. Il percorso di formazione e il periodo annuale di prova in servizio è altresì finalizzato ad accertare e verificare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del</p>	<p>Art. 4, c. 1, lett. a) - Il CSPI, in coerenza con quanto affermato in premessa, propone la seguente integrazione:</p> <p>“a. possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico-didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;”</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>Decreto Legislativo, la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente, particolarmente negli ambiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) a tal fine significativi.</p> <p>3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettere a) e c), il dirigente scolastico garantisce la disponibilità per il docente in periodo di prova del piano triennale dell'offerta formativa, del rapporto di autovalutazione (RAV) e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente in periodo di prova redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell'azione didattica, la cui valutazione è parte integrante della procedura di cui agli articoli 13 e 14. La programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell'offerta formativa.</p> <p>4. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b), sono valutate la capacità collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l'abilità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell'istituzione scolastica.</p> <p>5. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera e), si rinvia a quanto disposto all'articolo 5.</p> <p>6. Ai fini della verifica specifica finale di cui al comma 2, si rimanda all'articolo 13, comma 3 del presente decreto.</p>	<p>Art. 4, c. 3 - Il CSPI considera poco efficace il riferimento alle "eccellenze". In questo contesto, infatti, sarebbe opportuno e pertinente con l'attuale quadro ordinamentale, riferirsi eventualmente a strategie di personalizzazione in modo da valorizzare una progettazione inclusiva per tutti e non per qualcuno in particolare. Si propone, pertanto, di modificare come segue: "...le strategie inclusive e di sviluppo dei talenti di tutti e di ciascuno, ..."</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5 <i>(Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione)</i></p> <p>1. Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente in periodo di prova traccia un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor.</p> <p>2. Il bilancio di competenze, predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta.</p>	<p>Art. 5, c. 2 - Il CSPI propone la sostituzione del termine "diagnosi" più coerente con altri contesti, con una nuova formulazione: "elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con i risultati dell'analisi compiuta".</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>3. Il dirigente scolastico e il docente in periodo di prova, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni dell'istituzione scolastica, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all'articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall'istituzione scolastica o da reti di scuole. Ai fini della personalizzazione dei percorsi formativi, è data comunque la facoltà di avvalersi di tutta l'offerta formativa aggiuntiva e facoltativa nel catalogo delle iniziative pubblicate sulla piattaforma sofia.istruzione.it anche con l'eventuale impiego delle risorse della Carta di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge 107/2015.</p> <p>4. Al termine del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio, il docente in periodo di prova, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l'impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.</p>	<p>Art. 5, c. 3 - Il CSPI, in coerenza con quanto espresso in premessa, propone di integrare come segue: “...disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, ...”.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6 <i>(Attività formative)</i></p> <p>1. Nel percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, le attività formative hanno una durata complessiva di 50 ore, organizzate in 4 fasi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. incontri propedeutici e di restituzione finale;b. laboratori formativi;c. “peer to peer” e osservazione in classe;d. formazione on-line. <p>2. È fatta salva la partecipazione del docente alle attività formative previste dall'istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 1, comma 124 della Legge 107/2015, sulla base di quanto previsto all'articolo 5.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>(Incontri propedeutici e di restituzione finale)</i></p> <p>1. L'amministrazione scolastica territoriale organizza almeno un incontro formativo propedeutico, con i docenti in periodo di prova, a livello di ambito territoriale, finalizzato a illustrare le modalità generali del percorso di formazione generale, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola e un incontro conclusivo, finalizzato a compiere una valutazione complessiva dell'azione formativa realizzata.</p> <p>2. Agli incontri plenari iniziali e conclusivi è dedicato un monte ore di norma non superiore a 6 ore complessive.</p>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 8

(Laboratori formativi)

1. Le attività di formazione per i docenti in periodo di prova sono progettate a livello territoriale tenendo conto del bilancio di competenze di cui all'articolo 5, comma 3 e sulla base della conseguente rilevazione dei bisogni formativi. Le iniziative si caratterizzano per l'adozione di metodologie laboratoriali (di scambio professionale, ricerca-azione, rielaborazione e produzione di sequenze didattiche) e per i contenuti strettamente attinenti all'insegnamento.

2. Ogni docente in periodo di prova, in conseguenza del patto per lo sviluppo professionale di cui all'articolo 5, segue obbligatoriamente laboratori formativi per complessive 12 ore di attività, con la possibilità di optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale.

3. Le attività di cui al comma 2 si articolano, di norma, in 4 incontri in presenza della durata di 3 ore. È prevista l'elaborazione di documentazione e attività di ricerca, validata dal docente coordinatore del laboratorio. Tale documentazione è inserita dal docente neoassunto nel portfolio professionale di cui all'articolo 11.

4. Ai fini della strutturazione dei laboratori formativi sono individuate le seguenti aree trasversali, fermo restando che altri temi potranno essere inseriti in base a bisogni formativi specifici dei diversi contesti territoriale e con riferimento alle diverse tipologie di insegnamento:

- a. Iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in situazioni di emergenza;
- b. Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo;
- c. Competenze digitali dei docenti;
- d. Inclusione sociale e dinamiche interculturali;
- e. Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo, cyberbullismo e discriminazioni;
- f. Contrasto alla dispersione scolastica;
- g. Buone pratiche di didattiche disciplinari;
- h. Valutazione di sistema (Autovalutazione e miglioramento);
- i. Attività di orientamento;
- j. Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento;
- k. Bisogni educativi speciali;
- l. Motivare gli studenti ad apprendere;
- m. Innovazione della didattica delle discipline;
- n. Insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo;
- o. Valutazione didattica degli apprendimenti;
- p. Educazione sostenibile e transizione ecologica, con particolare riferimento al Piano "Rigenerazione Scuola" presentato nel corso del 2020-2021.

Art. 8, c. 4 - Il CSPI, nell'ottica di chiarire i termini "aree trasversali - obiettivi - competenze" nell'ambito dei laboratori formativi, suggerisce la seguente riformulazione del comma:

"Ai fini della strutturazione dei laboratori formativi sono individuate le seguenti aree **tematiche trasversali**..."

~~"a. Iniziative e provvedimenti legati alla Gestione delle istituzioni scolastiche della classe e delle attività didattiche in situazioni di emergenza;~~". Si propone la riformulazione in quanto il comma descrive attività poco coerenti con i laboratori formativi di un docente in prova, trattandosi di argomenti di gestione non direttamente riconducibili all'insegnamento;

"c. Ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti";

~~"p. Educazione sostenibile e transizione ecologica, con particolare riferimento al Piano "Rigenerazione Scuola" presentato nel corso del 2020-2021. anche in relazione ai piani ministeriali vigenti".~~ In considerazione della natura pluriennale del provvedimento in esame, il CSPI propone una formulazione più ampia.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>5. Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati, prioritariamente, formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo operativo e professionalizzante.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>(Peer to peer - formazione tra pari e verifica in itinere)</i></p> <p>1. L'attività di osservazione in classe, svolta dal docente in periodo di prova e dal tutor, è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell'azione di insegnamento. L'osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli alunni, sulla costruzione di ambienti di apprendimento positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.</p> <p>2. Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente in periodo di prova. Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore.</p> <p>3. In relazione al patto di sviluppo professionale di cui all'articolo 5, possono essere programmati, a cura del dirigente scolastico, ulteriori momenti di osservazione in classe con il docente tutor o con altri docenti.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 10 <i>(Formazione on-line)</i></p> <p>1. La Direzione generale per il personale scolastico, avvalendosi della struttura tecnica dell'INDIRE, coordina le attività per la realizzazione ed aggiornamento della piattaforma digitale che supporta i docenti in periodo annuale di prova in servizio durante tutto il periodo di formazione. La piattaforma è predisposta e attivata entro il mese di settembre di ciascun anno scolastico.</p> <p>2. La formazione on-line del docente in periodo di prova avrà la durata complessiva di 20 ore, e consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">a. analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo;b. elaborazione di un proprio portfolio professionale che documenta la progettazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche;c. compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;d. libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso formativo.	<p>Art. 10, c. 1 - Il CSPI, al fine di correlare sempre di più la formazione con lo sviluppo professionale dei docenti, propone di integrare come segue: "La Direzione generale per il personale scolastico, avvalendosi della struttura tecnica dell'INDIRE, coordina e monitora le attività..."</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p style="text-align: center;">Articolo 11 <i>(Portfolio professionale)</i></p> <p>1. Nel corso del periodo di formazione il docente in periodo di prova cura la predisposizione di un proprio portfolio professionale, in formato digitale, che dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none">a. uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;b. l'elaborazione di un bilancio di competenze, all'inizio del percorso formativo;c. la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;d. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale. <p>2. Il portfolio professionale assume un preminente significato formativo per la crescita professionale permanente di ogni insegnante.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 12 <i>(Docente tutor)</i></p> <p>1. All'inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i docenti in servizio presso l'istituto. Salvo motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali, un docente tutor segue al massimo tre docenti in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.</p> <p>2. Il docente tutor appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso dei docenti in periodo di prova a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare.</p> <p>3. Sono criteri prioritari per la designazione dei docenti tutor il possesso di uno o più tra i titoli previsti per la designazione dei docenti tutor per i percorsi di abilitazione previsti dalla normativa vigente e il possesso di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale.</p> <p>4. Il docente tutor accoglie il docente in periodo di prova nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento. La funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe di cui all'articolo 9. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.</p>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>5. All'attività del tutor è riconosciuto un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per il Miglioramento dell'Offerta formativa; al tutor è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell'attività svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 13 <i>(Procedure per la valutazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio)</i></p> <p>1. Al termine dell'anno scolastico di svolgimento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, nell'intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell'anno scolastico, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all'accertamento di cui all'articolo 4, comma 2 e conseguentemente all'espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. L'assenza al colloquio del docente, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l'espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.</p> <p>3. Il Comitato procede contestualmente all'accertamento di cui all'articolo 4, comma 2, verificando in maniera specifica la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, negli ambiti individuati nel medesimo comma, attraverso un test finale sottoposto al docente, consistente nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova. Per le finalità di cui al presente comma e per la strutturazione dei momenti osservativi a cura del docente tutor e del dirigente scolastico, è previsto l'allegato A al presente decreto in cui si evidenziano gli indicatori e i relativi descrittori funzionali alla verifica delle competenze di cui all'art. 4 comma 1, lettere a), b) e c) a</p>	<p>Art. 13, c. 3 - Il CSPI, al fine di una maggiore chiarezza del testo, propone la riformulazione del comma: "Il Comitato procede contestualmente al colloquio all'accertamento di cui all'articolo 4, comma 2,..."</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>tal fine significative e alla conseguente valutazione di cui al presente comma. Con successivo decreto ministeriale si provvede ad eventuale integrazione ed aggiornamento degli indicatori e dei descrittori di valutazione di cui al precedente periodo.</p> <p>4. All'esito dell'attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Comitato si riunisce per l'espressione del parere. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto, nonché agli esiti della verifica di cui al comma 3. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere.</p> <p>5. Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato, fermo restando che il mancato superamento della verifica di cui al comma 3 comporta il mancato superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 14 <i>(Valutazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio)</i></p> <p>1. Il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio sulla base dell'istruttoria compiuta, con particolare riferimento a quanto disposto agli articoli 4 e 5, e al parere di cui all'articolo 13, comprendente le risultanze della valutazione di cui all'articolo 4, comma 2 del presente decreto. La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente.</p> <p>2. In caso di superamento del test finale e di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio. La</p> <p>3. In caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.</p>	<p>Art. 14, c. 2 - Il CSPI, per maggiore chiarezza, propone la seguente integrazione: "2. In caso di superamento del test finale, svolto nelle modalità di cui all'art. 13, c. 3, ..." Si segnala inoltre un refuso finale: eliminare "La".</p> <p>Art. 14, c. 3 - Il CSPI, per maggiore chiarezza, propone la seguente integrazione: "In caso di mancato superamento del test finale, svolto nelle modalità di cui all'art. 13, c. 3, ...".</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>4. Nel corso del secondo percorso di formazione e di periodo annuale di prova in servizio è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova, durante il quale è comunque nuovamente effettuato l'accertamento di cui all'articolo 4, comma 2 del presente decreto. La conseguente valutazione potrà prevedere:</p> <ol style="list-style-type: none">il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;il mancato riconoscimento dell'adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente. <p>5. Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva.</p> <p>6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati e comunicati all'interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.</p>	<p>Art. 14, c. 5 - Il CSPI, per le motivazioni espresse in premessa, propone di integrare come segue: "5. Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, pedagogico, metodologico-didattico e relazionale, ..."</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15 <i>(Compiti dei diversi soggetti istituzionali)</i></p> <p>1. La Direzione generale per il personale scolastico:</p> <ol style="list-style-type: none">definisce le linee generali per l'attivazione del piano di formazione dei docenti in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio;assegna le risorse necessarie per lo svolgimento del periodo annuale di prova in servizio, sulla base di standard di costo;pubblica on-line un rapporto annuale nazionale sul periodo annuale di prova in servizio, entro il 30 settembre di ciascun anno. <p>2. Gli uffici scolastici regionali coordinano le azioni formative a livello regionale, forniscono strumenti utili allo sviluppo delle attività, svolgono azioni di monitoraggio e verifica della qualità delle iniziative, promuovono attività di documentazione e ricerca. A tal fine viene costituito un apposito staff regionale, che usufruisce di una quota di risorse finanziarie nell'ambito del fondo assegnato ad ogni regione per le azioni formative.</p>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>3. L'INDIRE assicura, all'avvio di ciascun anno scolastico, la predisposizione e la gestione delle risorse digitali e dei supporti telematici per la realizzazione della formazione on line dei docenti in periodo di prova.</p> <p>4. Gli uffici scolastici regionali, anche attraverso gli uffici di ambito territoriale, progettano e gestiscono le iniziative formative a livello territoriale, assicurandone la rispondenza ai bisogni formativi dei docenti, avvalendosi anche dell'attività di scuole polo, appositamente individuate secondo le linee generali di cui al comma 1 lettera a).</p> <p>5. I dirigenti scolastici delle istituzioni in cui prestano servizio i docenti in periodo di prova organizzano le attività di accoglienza, formazione, tutoraggio, supervisione professionale, avvalendosi della collaborazione dei docenti tutor e svolgono le attività per la valutazione del periodo annuale di prova in servizio, secondo le procedure di cui al presente decreto, oltre a visitare le classi dei docenti neo immessi in ruolo almeno una volta nel corso del periodo di prova in servizio, anche avvalendosi della scheda di cui all'allegato A.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 16 <i>(Norma di rinvio)</i></p> <p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850.</p>	
<p>Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.</p>	
<p style="text-align: center;">Il Ministro dell'istruzione Prof. Patrizio Bianchi</p>	

Il CSPI esprime parere favorevole sullo schema del Decreto in oggetto e auspica che siano tenute in considerazione le riflessioni riportate in premessa e le proposte di modifica relative all'articolato.